

Patrizia De Pasquale

Il diritto di aborto... o l'aborto di un diritto?

(doi: 10.17394/105092)

Diritto pubblico comparato ed europeo (ISSN 1720-4313)

Fascicolo 3, luglio-settembre 2022

Ente di afferenza:

Università Luiss (luiss)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Il diritto di aborto... o l'aborto di un diritto?

1. *Numerose e aspre sono state le critiche che da più parti si sono levate per condannare la sentenza resa dalla Corte suprema degli Stati Uniti, il 24 giugno 2022, nel caso Dobbs v. Jackson¹. Sentenza che, come oramai è noto, ha cancellato il diritto costituzionale all'interruzione della gravidanza anche in assenza di problemi di salute per la gestante, per il feto e per ogni altra circostanza non riconducibile alla libera scelta della donna². Tale diritto era stato garantito nel 1973, grazie alla storica e controversa sentenza Roe v. Wade³, confermata poi nelle pronunce Planned Parenthood v. Casey, del 1992⁴, e Whole Woman's Health v. Hellerstedt, del 2016⁵.*

La decisione – che mirabilmente è riuscita a innescare un'inversione temporale, riportando la regolamentazione dell'aborto e il riconoscimento delle condizioni alle quali è possibile ricorrervi a cinquant'anni fa – ha aperto, di fatto, un buco nero entro cui far precipitare ogni forma di tutela per la salute della donna.

Invero, quantunque non sia questa la sede per ricordare che le pratiche abortive rappresentano una costante antropologica e che le tecniche a cui le

¹ Supreme Court of the United States, 24 June 2022, *Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health, et al. v. Jackson Women's Health Organization et al.* Il testo integrale della pronuncia è disponibile sul sito web della Corte suprema americana al seguente link: www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf. Per un commento, v. J. Dellinger, S. Pell, *Privacy in Peril. From Reproductive Freedom to Forced Birth*, in *verfassungsblog.de*, 12 August 2022.

² Con la loro *dissenting opinion*, i Justices Breyer, Sotomayor e Kagan si sono opposti a una caratterizzazione della pronuncia volta a lasciare alla competenza statale il tema dell'interruzione volontaria di gravidanza, dichiarando di credere in una Costituzione che «pone alcune questioni al di fuori del governo di una maggioranza».

³ 410 U.S. 113, 22 January 1973.

⁴ 505 U.S. 833, 29 June 1992.

⁵ 579 U.S. 582, 27 June 2016, su cui v. A. Baraggia, "Whole Woman's Health v. Hellerstedt": nuove dimensioni del diritto all'aborto negli Stati Uniti, in *Osservatorio costituzionale*, 1, 2017, 2.

donne ricorrono in assenza di apposita disciplina sono spesso letali⁶, neppure va dimenticato che, ogni anno, sono 121 milioni le gravidanze non desiderate e che oltre il 60% di queste (73 milioni l'anno circa), terminano con un aborto⁷.

Purtuttavia, ancora oggi l'aborto rappresenta un argomento delicato, del quale si preferisce non parlare apertamente; o meglio, celandosi dietro un velo di ipocrisia o alludendovi in discorsi più generali sulla bioetica, si tende a sottovalutare il lungo e tortuoso cammino e le numerose battaglie, talvolta anche violente, che hanno segnato l'affermarsi di questo diritto in molti Paesi. Diritto che, però, la Costituzione degli Stati Uniti non riconosce espressamente; e proprio per tale lacuna i giudici della Corte suprema sono riusciti facilmente a operare l'overruling della risalente pronuncia Roe v. Wade⁸.

Peraltro, l'assenza di un riconoscimento (costituzionale) scritto, congiuntamente alla prevalenza del precedente giudiziario – caratteri tipici dei sistemi di common law – indeboliscono ancor più la tutela in società, come quella americana, fortemente divise dal punto di vista sociale.

Le preoccupazioni espresse in più sedi riguardano comunque l'effetto domino della sentenza che, a macchia d'olio, potrebbe ampliarne le pericolose conseguenze. Infatti, essa si colloca nell'alveo di una corrente di ripensamento sulla opportunità dell'interruzione volontaria della gravidanza, condivisa da molti Stati americani. Al riguardo, basti pensare che, dal 2011 a oggi, molti di essi hanno approvato o hanno annunciato che approveranno leggi di restrizione alla pratica abortiva⁹.

Purtroppo, la corrente anti-abortista va diffondendosi anche all'interno dell'Unione europea, in quanto le legislazioni nazionali in questa materia sono abbastanza variegate¹⁰: non mancano Stati che vietano l'aborto né quelli che lo rendono de facto impossibile. E l'analisi della prassi indica che tali leggi hanno conseguenze gravi e dannose per la salute e il benessere delle donne che, non di rado, sono obbligate a recarsi in un altro Stato membro per usufruire di servizi

⁶ «Each year, 4.7-13.2% of maternal deaths can be attributed to unsafe abortion»: L. Say *et al.*, *Global Causes of Maternal Death: A WHO Systematic Analysis*, in *Lancet Global Health*, 2, 2014, 323.

⁷ Dati disponibili sul sito della World Health Organization (al 25 novembre 2021).

⁸ In tema, cfr. l'analisi di L. Busatta, *Quanto vincola un precedente? La Corte Suprema degli Stati Uniti torna sull'aborto*, in questa *Rivista online*, 3, 2020, 4453.

⁹ Oltre al Texas, all'Idaho e all'Oklahoma, hanno introdotto o notificato l'intenzione di adottare leggi del genere altri 12 Stati, fra cui Michigan, Wisconsin, Virginia occidentale, Alabama, Georgia, Iowa, Ohio e Carolina meridionale.

¹⁰ Un quadro aggiornato è fornito da C. Fiala *et al.*, *Abortion: Legislation and Statistics in Europe*, in *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, 4, 2022, 345.

di aborto sicuri (abortion tourism)¹¹ o si sottopongono a un aborto illegale e clandestino in patria.

Guardando ai ventisette Stati membri si segnala che l'interruzione volontaria di gravidanza è espressamente vietata dal codice penale maltese e che, il 22 ottobre 2020, il Tribunale costituzionale polacco ha negato il diritto delle donne polacche a interrompere la gravidanza in caso di diagnosi di grave malformazione del feto, consentendo l'aborto solo se il concepimento risulta conseguenza di uno stupro o di un incesto, oppure quando la salute fisica della madre è in pericolo¹². Nondimeno, la struttura a garanzia di tale diritto scricchiola ancor di più se si considera che in Croazia la pratica interruttiva della gravidanza è legale soltanto entro la decima settimana¹³; mentre in Ungheria è, in sostanza, resa difficilissima dalla previsione di visite e appuntamenti obbligatori con i medici e con i servizi sociali e, dal 15 settembre con l'entrata in vigore del decreto del ministro dell'interno Sándor Pintér, vincolata al superamento di una vera e propria violenza psicologica, in quanto le donne ungheresi saranno tenute ad ascoltare il battito del feto prima di sottoporsi all'aborto; infine, in Slovacchia il governo ha tentato per ben due volte di far approvare una legge più restrittiva in materia di aborto.

Venendo al nostro Paese, ancorché ai sensi della legge 194/1978, l'interruzione volontaria della gravidanza è ammessa entro i primi novanta giorni, qualora la donna «accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica» (art. 4), l'alto tasso di obiezione di coscienza dei ginecologi (soltanto il 64% degli ospedali in Italia ha reparti destinati alle pratiche in parola) costituisce un limite rilevante che pesa negativamente sull'efficacia del sistema disegnato dalla legislazione. Al riguardo, risale appena a luglio scorso la notizia che, a Cosenza, si è dimesso l'ultimo ginecologo non obiettore di coscienza; di talché, con buona pace della legge 194, le donne che desiderano abortire non potranno più farlo in una struttura pubblica.

A ciò si aggiunga che mai sopiti sono i movimenti integralisti che ancora ritengono che l'aborto sia classificabile come "reato di omicidio" e che il dibattito sulla legittimità dell'interruzione volontaria della gravidanza continua ad

¹¹ Fa da contraltare il c.d. *reproductive tourism*. Al riguardo, v. G. Pennings, *Legal Harmonization and Reproductive Tourism in Europe*, in *Reproductive Health Matters*, 25, 2005, 120.

¹² Trybunał Konstytucyjny, sent. K 1/20. V. la risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul primo anniversario del divieto di aborto *de facto* in Polonia, 2021/2925(RSP). In dottrina, M. Bucholc, *Abortion Law and Human Rights in Poland: The Closing of the Jurisprudential Horizon*, in *Hague Journal on the Rule of Law*, 1, 2022, 73; J. Kapelańska-Pręgowska, *The Scales of the European Court of Human Rights: Abortion Restriction in Poland, the European Consensus, and the State's Margin of Appreciation*, in *Health and Human Rights Journal*, 2, 2021, 213.

¹³ V. legge n. 1252 del 21 aprile 1978.

accendere gli animi con motivazioni morali, politiche e sociali di segno opposto e contrario.

2. Per arginare la reviviscenza delle tendenze più radicali e affrontare le criticità che, di fatto, negano il diritto delle donne a un aborto legale e sicuro, con una risoluzione del 9 giugno 2022 «sulle minacce al diritto all'aborto nel mondo: la possibile revoca del diritto all'aborto negli Stati Uniti da parte della Corte suprema», il Parlamento europeo si è schierato apertamente contro la decisione dei giudici americani che ha riaperto i riflettori su una tematica talmente scivolosa da rendere le sue confinazioni facilmente valicabili¹⁴.

Invero, senza ricorrere ad artifizii giuridici o a giri di parole, il PE ha ritenuto che la sentenza mette a repentaglio «gli importanti progressi fatti negli ultimi decenni, nel corso dei quali oltre 60 paesi hanno riformato le loro leggi e politiche in materia di aborto al fine di eliminarne le restrizioni e gli ostacoli»¹⁵. E con tono altrettanto risoluto ha chiarito che l'Unione europea intende continuare a tutelare il diritto all'aborto tanto da auspicarne l'inserimento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. All'evidenza un progetto molto ambizioso che innescherebbe un processo lungo e articolato che tutti gli Stati membri sarebbero tenuti a condividere per assicurarne il successo.

Pur non essendo un atto legislativo vincolante, la risoluzione ha comunque una forte valenza politica sia perché proviene dall'assemblea rappresentativa di tutti i cittadini dell'Unione sia perché contiene dichiarazioni di rilievo che, basandosi su dati statistici, sono destinate ad avere un'ampia risonanza. In realtà, il Parlamento europeo non nasconde che «l'ascesa dell'estrema destra contribuisce anche a questo regresso del diritto delle donne all'aborto, che si sta manifestando in tutto il mondo» e che «configurare i servizi di aborto come reato non produce alcun effetto deterrente»¹⁶. Sottolinea poi che «la criminalizzazione, il ritardo e la negazione dell'accesso all'assistenza all'aborto sicura e legale costituisce una forma di violenza contro le donne e le ragazze»¹⁷.

A conferma delle sue dichiarazioni, il Parlamento europeo richiama i dati pubblicati dall'OMS, alla luce dei quali la percentuale di aborti non sicuri è molto più elevata nei Paesi che hanno adottato leggi sull'aborto altamente restrittive rispetto a quelli con leggi meno restrittive. E giunge a sostenere che «gli aborti non sicuri che causano la morte in un contesto di divieto di aborto dovrebbero

¹⁴ Sulla posizione e sul ruolo del Parlamento europeo rispetto al tema di specie, V. Berthet, *United in Crisis: Abortion Politics in the European Parliament and Political Groups' Disputes over EU Values*, in *Journal of Common Market Studies*, 2022, 1.

¹⁵ Ivi, considerando N.

¹⁶ Ivi, considerando A e B.

¹⁷ Ivi, considerando B.

bero essere intesi come uccisioni arbitrarie di genere, di cui sono vittime solo le donne in conseguenza di discriminazioni operate dalla legge»¹⁸.

Il testo, dunque, non lascia dubbi sulla posizione del Parlamento europeo che, trascurando ogni formula diplomatica, invita il governo del Texas ad abrogare rapidamente la legge del Senato, che vieta l'aborto dopo la comparsa del battito cardiaco del bambino¹⁹. Analogo invito lo rivolge poi ai governi degli Stati di Idaho e Oklahoma con riguardo a leggi analoghe e ai 26 Stati americani che hanno approvato le cc.dd. leggi "a innesco", codici e altre misure in materia di divieti e restrizioni all'aborto.

Al di là dell'esplicita critica al trend pro-life, diretto a proteggere in ogni caso la vita del nascituro, la risoluzione si fa apprezzare perché riesce a tradurre un conflitto lacerante nel linguaggio dei diritti fondamentali, qualificando l'aborto come diritto – nell'accezione sostanziale di tutela della salute sessuale e riproduttiva – e ponendo l'accento sulla necessità di prevedere adeguati mezzi di ricorso nell'ipotesi di violazione di tali diritti. In tale prospettiva, la risoluzione esorta gli Stati membri a garantire l'accesso universale all'aborto sicuro e legale, a depenalizzarlo laddove integri una fattispecie penale, nonché a offrire sostegno (anche finanziario) alle organizzazioni della società civile statunitense che promuovono tale pratica, suggerendo persino di accogliere i medici che potrebbero essere a rischio di persecuzione giudiziaria nei Paesi in cui non è consentita.

Così, a tacer d'altro, l'importanza della risoluzione è contenuta nel suo punto 1, ove è chiaramente stabilito che i diritti umani fondamentali non possono essere indeboliti o revocati. Ne consegue che, essendo l'aborto un diritto fondamentale, non può essere ristretto o eliminato. Anzi, sembra possibile sostenere che esso sia qualificabile come diritto quesito che deve essere perciò mantenuto immutato persino alla luce dell'entrata in vigore di norme nuove.

È pur vero che i conflitti tra diritti carichi di implicazioni morali sono inevitabili e che spetta al legislatore (e non al potere giudiziario) stabilirne i confini; ma, una volta delineati, i limiti restano invalicabili. Vale a dire che il nocciolo duro del diritto è immodificabile, ancor di più se, come nel caso dell'aborto, a rischio è la dignità umana; in particolare, di donne emarginate, che vivono in situazione di povertà (ad es. donne Rom, adolescenti, donne con disabilità, rifugiate, richiedenti asilo e donne migranti prive di documenti) e che, non di rado, sono chiamate ad affrontare forme di discriminazione intersettoriale in materia di salute e di diritti sessuali e riproduttivi, a causa del loro sesso e di fattori sociali e/o economici.

¹⁸ Ivi, considerando P.

¹⁹ Cfr. altresì la risoluzione, del 7 ottobre 2021, sulla legge federale relativa all'aborto in Texas, Stati Uniti, 2021/2910(RSP).

In buona sostanza, l'attenzione crescente al diritto alla salute e i numerosi strumenti di tutela previsti in varie sedi – che risultano direttamente proporzionati all'evoluzione della scienza e, dunque, della società – non ammettono passi indietro.

3. Di certo una reazione più incisiva dell'Unione europea sarebbe stata accolta con maggior favore da vasti strati dell'opinione pubblica di molti Paesi. Ma, come noto, essa ha le mani legate da un vero e proprio nodo gordiano, non disponendo di una competenza diretta per promuovere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti. Infatti, alla luce delle disposizioni convenzionali l'azione dell'Unione risulta essere integrativa ed eventuale rispetto a quella delle autorità nazionali.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 4, par. 2, lett. k), TFUE, la competenza dell'Unione è relativa esclusivamente ai «problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica»; mentre è riservato agli Stati il settore della sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti non definiti dai Trattati, ovvero, l'elaborazione e l'attuazione della politica sanitaria, comprese le risorse finanziarie, l'organizzazione e la fornitura dei servizi sanitari e di assistenza medica²⁰.

Ciò non significa però che l'Unione non abbia sempre riconosciuto il diritto alla salute come diritto fondamentale. Anzi, essa ha attribuito a tale diritto una valenza trasversale, richiedendo che l'elaborazione di ogni politica ne assicurasse un elevato livello di tutela. In tale ottica, il diritto alla salute è espressamente garantito dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 35), come pure il diritto alla vita di ogni individuo (art. 2) e il diritto all'integrità della persona, sia fisica che psichica (art. 3).

Il corpus normativo composito e sofisticato in materia di diritti fondamentali della salute è neutralizzato, come notato, dalla ridotta attribuzione di competenza. Ostacolo che, però, non ha frenato il Parlamento europeo che, ogni volta che talune decisioni nazionali hanno messo in pericolo la libertà fondamentale delle donne di decidere della propria vita sessuale e riproduttiva²¹, ha adottato risoluzioni con le quali ha riconosciuto che la violazione di tale libertà pregiudica i diritti delle donne e delle bambine all'uguaglianza, alla non discri-

²⁰ Sia consentito rinviare a P. De Pasquale, *Le competenze dell'Unione europea in materia di sanità pubblica e la pandemia di Covid-19*, in questa Rivista online, 2, 2020, 2295.

²¹ In tal senso cfr. le risoluzioni del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul primo anniversario del divieto di aborto *de facto* in Polonia 2021/2925(RSP); del 26 novembre 2020, sul divieto di fatto del diritto all'aborto in Polonia 2020/2876(RSP); del 14 dicembre 2017, su El Salvador: i casi di donne perseguitate per aver subito un aborto spontaneo 2017/3003(RSP); del 5 luglio 2012, sullo scandalo degli aborti forzati in Cina, 2012/2712(RSP).

*minazione, alla dignità e alla salute e della libertà da trattamenti disumani e degradanti*²².

*Molto più prudente è l'atteggiamento della Corte di giustizia che non si è mai pronunciata sulla moralità/immoralità della pratica abortiva, come avrebbe voluto, ad esempio, la SPUC (Irish Society for the Protection of Unborn Children)*²³, *ma si è limitata a stabilire che quando l'aborto è effettuato dal personale medico di uno Stato membro, nel rispetto delle sue leggi, deve essere considerato un servizio e ogni restrizione è vietata.*

*Molto più incisiva è stata ed è, invece, l'azione dell'Unione nell'ambito della cooperazione allo sviluppo che si fonda sugli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e sul programma d'azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo*²⁴. *Ai sensi di quest'ultimo, è ritenuto indispensabile, per lo sviluppo sostenibile e l'emancipazione delle donne, un accesso universale alla pianificazione familiare e ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, nonché ai diritti riproduttivi. Inoltre, il programma identifica gli aborti in condizioni non sicure come uno dei principali problemi di salute pubblica e chiede che la prevenzione delle gravidanze indesiderate ottenga la massima priorità.*

Al fine di perseguire tali obiettivi e nella consapevolezza che il miglioramento della sicurezza dei servizi connessi all'aborto contribuisca alla riduzione della mortalità e delle malattie materne, l'Unione ha sostenuto, tramite i suoi finanziamenti, la costruzione e l'ammodernamento di strutture di cura, la formazione del personale sanitario, la fornitura di attrezzature, farmaci e beni essenziali, nonché l'offerta di assistenza tecnica e di consulenza strategica ai governi a sostegno delle strategie sanitarie nazionali. L'assistenza allo sviluppo non promuove comunque l'aborto come metodo di pianificazione familiare, bensì mira a ridurre il ricorso a questa pratica grazie al rafforzamento e al miglioramento dei servizi di pianificazione familiare.

*4. L'azione dell'Unione è, a ben vedere, strettamente allineata agli obiettivi internazionali convenuti in accordi storici*²⁵. *Difatti, sebbene al momento della loro adozione l'Unione non era tra i firmatari, gli impegni in essi stabiliti sono*

²² Così, la risoluzione del Parlamento europeo, del 26 settembre 2013, sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi, 2013/2040(INI).

²³ Corte giust. 4 ottobre 1991, c-159/90, SPUC c. Grogan.

²⁴ V. par. successivo. Si rammenta che, di recente, la Convenzione di Istanbul prevede un elenco di condotte che devono essere penalmente sanzionate; in esso oltre alla violenza psicologica con minacce o coercizione, agli atti persecutori (*stalking*), alla violenza fisica, alla violenza sessuale, compreso lo stupro, ai matrimoni forzati, alle mutilazioni genitali femminili, sono compresi altresì l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata e le molestie sessuali.

²⁵ Più ampiamente, sulla tutela multilivello del diritto di aborto in Europa, v. F. Fabbrini, *The European Court of Human Rights, the EU Charter of Fundamental Rights and the right to abortion*, in *Columbia Journal of European Law*, 18, 2011, 1.

stati successivamente integrati nella normativa derivata che definisce la strategia sulla cooperazione allo sviluppo.

Al riguardo, si ricorda che la comunità internazionale, in un primo tempo, è stata improntata a una visione tradizionale e classica della salvaguardia della vita umana e della famiglia, quale nucleo fondamentale della società (art. 10 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, del 1966), per poi attribuire ai diritti riproduttivi e ai diritti sessuali un'importanza cruciale per lo sviluppo della società democratica²⁶. Così, grazie alla Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro le Donne (CEDAW, 1979), è emersa una concezione giuspositivistico-formalista e liberal-libertaria del diritto, traducendo in termini formali la volontà soggettiva e imponendo la parità di genere nelle legislazioni nazionali e l'abrogazione di leggi discriminatorie nei confronti del sesso femminile²⁷. Per la prima volta, peraltro, in essa viene fatto riferimento alla pianificazione familiare e al diritto di accedere senza alcuna restrizione ai servizi di assistenza sanitaria.

Successivamente, è stata avvertita con maggior forza l'esigenza di tutelare i diritti delle donne non più in funzione o come proiezione di quelli riconosciuti al genere maschile, ma in considerazione di una presunta uguaglianza, tanto sbandierata quanto ancora lontana da una realizzazione effettiva.

Nel 1994, nell'ambito della Conferenza Internazionale ONU sulla Popolazione e lo Sviluppo (ICPD), tenutasi al Cairo, fu approvato un Piano di azione che poneva l'accento sulla stretta connessione tra sostenibilità ambientale e crescita demografica²⁸, con riguardo specifico alla salute riproduttiva. Purtroppo, la diffusa e dura reazione di ambienti religiosi ebbe un'incidenza negativa sul Piano, declassandolo a un contenitore di mere linee guida, in cui i valori a tutela dei diritti fondamentali si intrecciano indissolubilmente con quelli religiosi ed etici²⁹.

²⁶ In via generale, v. E. Malmköld, *The Status of Abortion in Public International Law and Its Effect on Domestic Legislation*, Uppsala, 2018; P.A. Tozzi, *International Law and the Right to Abortion*, in *International Organizations Law Group Legal Studies Series*, 1, 2010, 1; C. Zampas, J.M. Gher, *Abortion as a Human Right – International and Regional Standards*, in *Human Rights Law Review*, 2, 2008, 249.

²⁷ L'art. 11, co. 1, lett. f) prevede «The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction»; il co. 2, lett. d) stabilisce «to provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to them».

²⁸ Report of the International Conference on Population and Development, U.N. Doc. A/Conf.171/13 (1994). V. S. Mancini, *Un affare di donne. L'aborto tra libertà eguale e controllo sociale*, Padova, 2021, soprattutto 81 ss.

²⁹ Precisamente: «I diritti riproduttivi abbracciano alcuni diritti umani che sono stati già riconosciuti dalle leggi nazionali, dai documenti internazionali sui diritti umani e da altri documenti attinenti votati all'unanimità dalle Nazioni Unite. Tali diritti si basano sul riconoscimento del diritto basilare di tutte le coppie e dei singoli individui di decidere liberamente e

Un ulteriore passo in avanti fu fatto, nel 1995, in seno alla Conferenza mondiale sulle donne di Pechino³⁰ che non soltanto ha ribadito i principi enunciati nel Piano, ma ha sottolineato con più vigore che le donne hanno il diritto «al controllo di tutti gli aspetti della loro salute e in particolare della loro fecondità» e che «i diritti umani delle donne includono il diritto ad avere il controllo e a decidere liberamente e responsabilmente circa la propria sessualità, inclusa la salute sessuale e riproduttiva, senza coercizione, discriminazione e violenza». Nel 2019, infine, nel vertice di Nairobi sull'ICPD+25 – Accelerating the promise, gli obiettivi fissati al Cairo sono stati solennemente riaffermati, con l'impegno di assicurare «a comprehensive package of sexual and reproductive health interventions, including access to safe abortion to the full extent of the law, measures for preventing and avoiding unsafe abortions, and for the provision of post-abortion care, into national UHC strategies, policies and programs, and to protect and ensure all individuals' right to bodily integrity, autonomy and reproductive rights, and to provide access to essential services in support of these rights».

In generale, va osservato che attualmente i diritti riproduttivi fondamentali sono – sia pure implicitamente – riconosciuti da numerosi accordi internazionali sui diritti umani; di conseguenza, sulla loro tutela vigila sia il Fondo per la popolazione delle Nazioni Unite sia l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), secondo la quale è necessario salvaguardare il diritto ad avere accesso, sulla base di una scelta personale, a metodi sicuri, efficaci e accessibili di regolazione della fertilità. Più precisamente, il diritto all'interruzione della gravidanza trova tutela indiretta attraverso la regolazione del diritto alla libertà e alla sicurezza della donna, della sua autodeterminazione nella procreazione, del diritto alla pianificazione familiare, del diritto a godere e a controllare la propria vita sessuale e riproduttiva, raggiungendo un livello di salute più alto possibile mediante l'accesso ai migliori servizi sanitari possibili.

L'accresciuta attenzione internazionale verso tali argomenti ha spinto taluni Stati, specie quelli in via di sviluppo, ma non solo, a inserirli nelle proprie leggi nazionali e nelle costituzioni, così com'è avvenuto in Colombia, in Sud Africa o in Uganda, dove è stata modificata la costituzione per permet-

responsabilmente sul numero, il momento e l'intervallo fra le nascite dei propri figli, di avere i mezzi e le informazioni necessarie per esercitare tale diritto, e di ottenere i migliori standard di salute sessuale e riproduttiva. Ciò comporta anche il diritto di ognuno a prendere decisioni relative alla riproduzione senza essere oggetto di discriminazioni, coercizioni o violenze, come espresso nei documenti sui diritti umani».

³⁰ Fourth World Conference on Women: Action for Equality, Development, and Peace, Beijing. Declaration and Platform for Action, U.N. Doc. A/CONF. 177/20, 1995.

tere e riconoscere la prevalenza dei diritti umani delle donne sulle leggi locali e tradizionali³¹.

Molto cauto riguardo all'aborto è l'atteggiamento della Corte EDU³². In generale, l'analisi della prassi mostra una convergenza sull'opportunità di accordare precedenza ai diritti alla vita e alla salute della madre su quelli del feto, ma non vi è mai stato un vero e proprio riconoscimento del diritto all'aborto, né un diritto a praticare l'aborto, qualora le donne si trovino ad affrontare una gravidanza indesiderata³³.

Alcune perplessità sorgono pure con riguardo alle conclusioni della Corte EDU sulla sussistenza di trattamenti inumani e degradanti, in quanto una violazione dell'art. 3 CEDU è rinvenuta soltanto nei casi in cui l'accesso all'aborto è garantito dall'ordinamento interno, ma reso impraticabile da circostanze di fatto³⁴. Qualora, invece, l'interruzione di gravidanza non sia opportunamente regolata³⁵ o almeno consentita dalla normativa interna³⁶, la Corte appare restia a riscontrare la violazione della disposizione convenzionale.

5. In un quadro così poco confortante, ove gli obiettivi più ambiziosi e le linee guida più avanzate si scontrano con realtà nazionali in cui scelte etiche complesse vengono spesso lasciate unicamente nelle mani del potere giudiziario nazionale, neppure l'esito del referendum tenutosi il 2 agosto nel Kansas, che si è espresso contro l'emendamento pronto a cancellare la garanzia costituzionale sull'aborto, concede speranza. Anche perché negli stessi giorni in Nebraska (dove le interruzioni di gravidanza sono vietate dopo la ventesima settimana)

³¹ G.R. Colajanni, *I diritti riproduttivi nel diritto internazionale ed europeo*, in *CRIO Papers*, 26, 2015, 3.

³² Corte EDU 16 dicembre 2010, ric. n. 25579/05, *A., B. e C. c. Irlanda*, punto 214, su cui si veda D. Tega, *Corte europea dei diritti: l'aborto in Irlanda tra margine di apprezzamento statale e consenso esterno*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2011, 159; E. Wicks, *A, B, C v Ireland: Abortion Law under the European Convention on Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, 3, 2011, 566.

³³ Nel caso *Silva Monteiro Martins Ribeiro c. Portogallo* (26 ottobre 2004, ric. n. 16471/02) la Corte di Strasburgo ha dichiarato irricevibile il ricorso di un'ostetrica condannata penalmente per aver praticato aborti illegali, che lamentava una violazione della propria libertà di coscienza (art. 9 CEDU). La Corte ha chiarito che tale disposizione non garantisce il diritto di comportarsi sempre secondo le proprie convinzioni «dans le domaine public» (punto 2 *en droit*). Nel caso di specie – precisano i giudici – la donna, che era stata condannata per aver commesso un reato, «ne saurait faire prévaloir ni imposer à autrui ses convictions personnelles en la matière a fin de justifier ses actes, d'autant qu'elle peut manifester les dites convictions de multiples manières» (punto 3 *en droit*).

³⁴ Corte EDU 26 maggio 2001, ric. n. 27617/04, *R.R. c. Polonia*; 30 ottobre 2012, ric. n. 57375/08, *P&S c. Polonia*. V.A. Zureyck, *(En)gendering Suffering: Denial of Abortion as a Form of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment*, in *Fordham International Law Journal*, 1, 2015, 99.

³⁵ Corte EDU 20 marzo 2007, ric. n. 5410/03, *Tysiaqc c. Polonia*.

³⁶ *A., B. e C. c. Irlanda*, cit.

*veniva richiesto alla società Meta (di cui è parte Facebook) di consegnare dati relativi a una madre e una figlia sospettate di aver commesso un aborto illegale*³⁷.

*Resta, dunque, forte il senso di smarrimento rispetto all'inadeguatezza delle garanzie preposte a salvaguardare il diritto fondamentale a un aborto sicuro che, rientrando a pieno titolo tra i diritti umani, dovrebbe trovare espressa e puntuale collocazione nelle fonti primarie del diritto dell'Unione europea, come giustamente auspicato dal Parlamento europeo, ma altresì del diritto internazionale*³⁸. *Norme dettagliate dovrebbero essere emanate per affermare che le decisioni sul proprio corpo devono essere fatte dal singolo nel rispetto del diritto all'autonomia e all'integrità corporea. E, di conseguenza, costringere qualcuno a condurre una gravidanza indesiderata o a cercare un aborto non sicuro, dovrebbe essere considerata sempre una violazione dei diritti umani, inclusi i diritti alla privacy, all'autodeterminazione e all'integrità corporea, in quanto «la salute sessuale e riproduttiva è uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale in relazione a tutti gli aspetti della sessualità e della riproduzione»*³⁹. *Tutte le persone hanno cioè il diritto di prendere decisioni relative al loro corpo, senza subire discriminazioni, coercizioni e violenze; nonché il diritto di accedere a servizi per la salute sessuale e riproduttiva, dal momento che la sessualità è parte integrante dell'esistenza umana.*

Per quanto riguarda l'Unione europea, sembra poi opportuno sottolineare che, se la dignità umana è uno dei valori fondamentali del processo di integrazione (art. 2 TUE), non trova giustificazione l'estrema cautela rispetto a un diritto che della dignità è diretta espressione. D'altra parte, ricomprendendo espressamente il diritto di aborto nell'ampio spettro della dignità umana, le istituzioni potrebbero superare facilmente i numerosi paletti posti alla loro limitata competenza.

Patrizia De Pasquale

³⁷ Cfr. A. Kuczerawy, L. Dutkiewicz, *Accessing Information about Abortion. The Role of Online Platforms Under the EU Digital Services Act*, in *verfassungsblog.de*, 28 July 2022.

³⁸ Già nel 1994 C.J. Folder definiva l'aborto come «A constitutional problem in European perspective» (v. l'omonimo articolo pubblicato sul n. 1/1994 della rivista *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 56 ss.).

³⁹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 24 giugno 2021, sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne, 2020/2215(INI), considerando A (c.d. risoluzione "Matić").

